



Giulia Candiani
NOTAIO

Numero 2491 di repertorio

Raccolta Numero 1754

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2023 (duemilaventitre) questo giorno di Mercoledì 19 (diciannove) del mese di Luglio

19/07/2023

In Milano, presso la sede di cui infra in via Francesco Amatore Sciesa n. 3 Davanti a me dott.ssa GIULIA CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente a Cusano Milanino, alla presenza delle signore

PAEZ BATIJA ANA CECILIA, nata a Caracas (Venezuela) il 30 novembre 1988

PISCHETOLA BIANCA nata a Milano il 15 ottobre 1999

Entrambe domiciliate per questo atto in Milano via Amatore Sciesa n. 3 testimoni idonei ai sensi di legge come mi confermano è comparso il signor DECARLI GIULIO, nato a Milano il 12 gennaio 1962, domiciliato per la carica in Milano, Via Amatore Sciesa n. 3 il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Amministratore Delegato e in rappresentanza della società

"ONE WORKS S.P.A."

capitale sociale euro 1.065.148,00 i.v., sede legale in Milano via Amatore Sciesa n. 3, iscritta al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero e codice fiscale 05811040962, REA MI-1850174

in esecuzione di quanto deliberato nella seduta del 18 luglio 2023

Società costituita in Italia il 6 luglio 2007

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile la società **ONE WORKS S.P.A.** costituisce la Fondazione denominata:

"ONE WORKS FOUNDATION".

Fondazione di partecipazione con sede in Milano, via Francesco Amatore Sciesa n. 3

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, materie definite ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, di organizzazione di convegni, seminari ed incontri e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo-

Registrato

a Milano DP II - TP3

il **25 luglio 2023**

n. **75081**

Serie **1T**

pagati € **200,00**

lo.

ARTICOLO 3

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

A titolo esemplificativo, e quindi non esaustivo, la Fondazione potrà svolgere attività secondarie finalizzate alla ricerca ed all'innovazione tecnologica, così come alla progettazione, anche in collaborazione con Enti di cooperazione, nazionali ed internazionali, di piani di utilità sociale per il miglioramento delle condizioni abitative e delle condizioni infrastrutturali, primarie e sociali in aree svantaggiate e/o in via di sviluppo.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto che viene allegato a quest'atto, come sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A" e che deve intendersi come qui integralmente riportato in particolare con riferimento alle norme sull'ordinamento e l'amministrazione.

ARTICOLO 5

Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, consistente nella somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) risultante dal conferimento in denaro effettuato dal Fondatore mediante assegno circolare n. 3306707598-12 emesso dalla filiale di Milano di Banca Intesa SanPaolo.

ARTICOLO 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione come definiti dall'articolo 4 dello Statuto.

ARTICOLO 7

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Sono Partecipanti alla Fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovra nazionali che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento della Fondazione nei limiti e con le modalità di cui allo Statuto.

ARTICOLO 8

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio d'Indirizzo
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

ARTICOLO 9

I Fondatori Promotori stabiliscono che il primo Consiglio di Indirizzo della Fondazione sia composto di tre membri, nominati in persona dei signori:

DE CARLI GIULIO - COMPARENTE

CAVALLI LEONARDO, nato a Como il 15 marzo 1962, domiciliato in Milano, via Amatore Sciesa n. 3,
cf CVL LRD 62C15 C933R

GERVASONI ANNA, nata a Milano il 18 agosto 1961, domiciliata in Milano, via Amatore Sciesa n. 3,
Cf GRV NNA 61M58 F205A

Il componente dichiara seduta stante di accettare la carica a lui conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

Il Consiglio di Indirizzo resta in carica quattro anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo e può essere riconfermato.

Al Consiglio di Indirizzo competono le funzioni ed i poteri definiti all'articolo 10 dello Statuto.

ARTICOLO 10

Il primo Presidente della Fondazione nominato in persona di Giulio De Carli, resta in carica per un periodo di quattro anni dalla costituzione e comunque sino all'insediamento del successore e può essere riconfermato.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento della Fondazione come meglio precisato all'articolo 8 dello Statuto.

Il componente dichiara seduta stante di accettare la carica a lui conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

ARTICOLO 11

Viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri cui vengono attribuiti ogni potere previsto dall'articolo 11 dello statuto e per i primi quattro anni vengono nominati:

GIULIO DE CARLI - Presidente del Consiglio di Amministrazione
LEONARDO CAVALLI - Consigliere

FRANCO CAMPOMORI, nato a Ionadi (CZ) il 22 marzo 1965, domiciliato in Milano, via Amatore Sciesa n. 3,
cf CMP FNC 65C22 E321O - Consigliere

Il componente dichiara seduta stante di accettare la carica a lui conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

ARTICOLO 12

Viene nominato un organo di controllo monocratico e per i primi tre esercizi viene nominato il dottor

ALESSANDRO DANESIN nato a Venezia il 3 marzo 1962, domiciliato in Milano, via Amatore Sciesa n. 3,
cf DNS LSN 62C03 L736N

Revisore Contabile nominato con D.M. 10 ottobre 1996, pubblicato nella GU n. 84 bis 18 ottobre 1996 n. di iscrizione 69818.

ARTICOLO 13

Il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre 2023; i successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

ARTICOLO 14

Il signor GIULIO DE CARLI è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad esse connessa ecc.).

Alla presenza di detti testimoni io Notaio ho letto l'atto presente ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono.

Scritto a mano e dattiloscritto da me Notaio e da persona di mia fiducia due fogli per tre intere facciate sin qui di questa quarta e lo approvano e sottoscrivono alle ore 17

f.to Giulio De Carli, Ana Cecilia Paez Batija (teste), Bianca Pischetola (teste)
- GIULIA CANDIANI (L.S.)

**Statuto
della Fondazione denominata
"ONE WORKS FOUNDATION"**

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1.1 E' costituita una Fondazione denominata

"ONE WORKS FOUNDATION".

1.2 La Fondazione si ispira ai principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "ONE WORKS FOUNDATION ETS".

1.4 La Fondazione ha sede legale in Milano, Via Amatore Sciesa, 3, indirizzo che è pubblicizzato nelle forme di legge.

1.5 La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPI E ATTIVITÀ

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, materie definite ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, di organizzazione di convegni, seminari ed incontri e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

3.2 A titolo esemplificativo, e quindi non esaustivo, la Fondazione potrà svolgere attività secondarie finalizzate alla ricerca ed all'innovazione tecnologica, così come alla progettazione, anche in collaborazione con Enti di cooperazione, nazionali ed internazionali, di piani di utilità sociale per il miglioramento delle condizioni abitative e delle condizioni infrastrutturali, primarie e sociali in aree svantaggiate e/o in via di sviluppo.

3.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1 Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Il patrimonio della fondazione è costituito:

A) dal fondo di dotazione rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore.

Il fondo di dotazione iniziale è incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

4.3 La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 5

ESERCIZIO FINANZIARIO

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5.2 Il Presidente della Fondazione provvede di persona o tramite suo incaricato alla formazione del Bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

5.3 Il Bilancio così predisposto è sottoposto all'Organo di Controllo, se nominato, affinché esprima il suo parere.

5.4 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

5.5 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ARTICOLO 6

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

DELLE RENDITE

6.1 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, come prevede l'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio d'Indirizzo
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

7.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e ne determina l'ordine del giorno;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta;
- sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi della Fondazione;
- esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della stessa;
- provvede alla formazione del Bilancio annuale;
- assume nei casi di necessità e d'urgenza – quando non sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione – i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il più breve termine possibile (alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione);
- riferisce periodicamente all'Ente fondatore in persona del Patriarca pro tempore o a suo delegato, sull'andamento della Fondazione anche per singoli affari o categorie di affari.
- rilascia su delega del Consiglio di amministrazione, procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

8.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto da tre membri. Due membri sono in rappresentanza del Fondatore ONE WORKS Spa, i quali provvedono a nominare il terzo.

8.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

8.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

8.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

8.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

8.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ARTICOLO 10

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

9.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

9.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

9.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

10.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

10.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

10.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

10.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

10.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente

all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

— predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

— delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

— predispone il bilancio di esercizio;

--- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

— nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

10.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

10.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

10.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

10.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

11.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

12.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

12.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

12.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 15

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

13.1 I membri della Fondazione si dividono in:

— Fondatori;

— Partecipanti.

13.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della

Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ARTICOLO 16

FONDATORI

14.1 E' Fondatore la società ONE WORKS Spa, con sede in Milano in Via A. Sciesa,3, nella persona dei legali rappresentanti pro tempore.

ARTICOLO 17

PARTECIPANTI

15.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere, che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

15.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

15.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

15.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà insindacabilmente sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ARTICOLO 18

DECADENZA E RECESSO

16.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

16.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

16.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

16.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

16.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ARTICOLO 19

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in

manca, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

f.to Giulio De Carli, Ana Cecilia Paez Batija (teste), Bianca Pischetola (teste)

- GIULIA CANDIANI (L.S.)

Copia conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati.

Cusano Milanino, 25 luglio 2023